

ANDREA MALTONI
PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Via Santo Stefano, n. 3
40125 - BOLOGNA
Tel +39 051 238105 Fax +39 051 7417815

COMUNE BAGNACAVALLO



ARCHIVIO GENERALE

Nr.0015925 Data 26/11/2020

Tit. 05 02 Arrivo

R
RU
/

Spett.Le Comune di
Bagnacavallo
P.zza della Libertà, 12
48012 Bagnacavallo (RA)
CF e PI: 00257850396

Alla c.a. Dott. Paolo Cantagalli

Bologna, 26 novembre 2020

In merito alla proposta pervenutami di rendere un Parere *pro veritate* sono a confermarLe la disponibilità a redigerlo con riferimento ai seguenti

QUESITI

1. *In relazione al contratto rep. 15598 del 18/6/2009, con cui viene disciplinata la concessione di un locale ad uso ristorazione/somministrazione alimenti e bevande" (La cantina di Piazza Nuova, a Bagnacavallo), si chiede di precisare se debba considerarsi efficace la clausola di prelazione contenuta nell'art. 32 del medesimo contratto, tenuto conto che il decreto del Presidente della Repubblica del 2019, con cui è stato deciso il ricorso straordinario presentato in relazione alla nota vicenda del locale ad uso bar di p.zza della Libertà 12 in Bagnacavallo, ha annullato una clausola analoga contenuta nel bando e nella bozza di contratto ad esso allegata, in quanto illegittima;*
2. *Si chiede inoltre di chiarire se la suddetta clausola di prelazione prevista dal contratto in essere - che è stato prorogato fino al 30.09.2021 - in favore del concessionario uscente, debba o possa tradursi nella previsione di una specifica clausola del bando inerente alla procedura, che dovrà essere indetta prima della scadenza del contratto, ai fini dell'affidamento della nuova concessione;*

PACIFICI
S. B. 2020

3. *Nel caso in cui detta clausola di prelazione possa essere prevista nel bando della nuova procedura di gara, si chiede di precisare se il concessionario uscente debba partecipare alla medesima e, nel caso in cui non risultasse aggiudicatario, possa esercitare la prelazione in relazione alla migliore offerta presentata oppure non debba partecipare a detta gara, limitandosi ad esercitare il diritto di prelazione;*
4. *Là dove, invece, una siffatta clausola del bando fosse da ritenere illegittima, si chiede di chiarire se l'Amministrazione sia tenuta ad indennizzare l'attuale concessionario in ragione delle sue aspettative/diritti non soddisfatte/i.*

Per la redazione del Parere *pro veritate* si formula la seguente proposta economica: Euro 4.900 oltre agli oneri di legge (c.p.a. e IVA).

Tempi di consegna: 40 giorni dall'approvazione del preventivo.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Prof. Avv. Andrea Maltoni